

**COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I  
DANNI  
ALLE APPARECCHIATURE  
ELETTRONICHE**

**Lotto 1 – Ambito 1.3**

DEFINIZIONI.....	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	4
Art. 1: Durata del contratto.....	4
Art. 2: Gestione del contratto.....	4
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	4
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	5
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa.....	5
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta.....	5
Art. 7: Facolta' di recesso.....	5
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE.....	6
Art. 8: Beni assicurati.....	6
Art. 9: Oggetto dell'assicurazione.....	6
Art. 10: Risarcimenti - Limitazioni di garanzia – Scoperti e franchigie.....	7
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni.....	7
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale.....	7
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE.....	8
Art. 13: Esclusioni.....	8
Art. 14: Denuncia dei sinistri.....	9
Art. 15: Determinazione del danno – Valore del bene.....	9
Art. 16: Modalita' per la liquidazione dell'indennizzo.....	9
Art. 17: Procedure per la valutazione del danno – Controversie.....	10
Art. 18: Coesistenza di altre assicurazioni.....	10
Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede.....	10
Art. 20: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso).....	11
Art. 21: Trattamento dei dati.....	11
SCOPERTI E/O FRANCHIGIE.....	12
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA.....	12

## **DEFINIZIONI**

---

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione: Il Comune di Cinisello Balsamo, Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Societa': la Compagnia assicuratrice ...;

Broker: Willis Italia SpA;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e' assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;

Apparecchiatura elettronica: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato, da solo o quale componente di altra apparecchiatura o impianto, per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e' considerato secondario rispetto alle finalita' del risultato stesso;

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione;

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 Durata del contratto, la Societa' ha facolta' di recedere dalla garanzia con un preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu' dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita';

Evento sismico o terremoto: i danni causati da un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro), esclusi quelli a fabbricati e tettoie in legno, recinzioni, insegne, vetrate, lucernari e simili manufatti in vetro; a parziale deroga dell'art. 1 Durata del contratto, la Societa' ha facolta' di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Fenomeni elettrici: i danni arrecati a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, componenti e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici o interruzione dell'alimentazione, da qualsiasi motivo occasionati.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 1: Durata del contratto**

---

Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' della Amministrazione contraente, come anche della Societa' assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste.

E' altresì facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa', entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche per i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio – qualora la Societa' accolga tale richiesta - pari a 90/360 del premio annuale che verrà corrisposto dalla Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

### **Art. 2: Gestione del contratto**

---

La gestione del contratto e' affidata a Willis Italia SpA, in qualita' di broker di assicurazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi e' liberatorio per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

### **Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

#### **Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

L'Amministrazione pagherà alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro 90 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa**

---

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

#### **Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta**

---

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro pero' i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

L'indennita' che, a norma di quanto sopra, sara' liquidata in contraddittorio, sara' versata con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

#### **Art. 7: Facolta' di recesso**

---

Avvenuto un sinistro e sino al 60' giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90' giorno antecedente la scadenza della annualita' assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata R.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarra' efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra' eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Amministrazione la parte di premio non consumato, al netto delle imposte.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

---

### Art. 8: Beni assicurati

---

I beni assicurati sono gli impianti, apparecchiature e componenti elettroniche di proprietà della Amministrazione, o di proprietà di terzi e ad essa in locazione, comodato, uso:

1. posti all'interno delle sedi dell'Amministrazione od altre sedi usate dalla stessa o da altri Enti;
2. installati su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione od altri Enti, Associazioni o Istituzioni convenzionati o ad essa collegati;
3. ovunque posti se destinati, per la loro natura, ad un impiego mobile;
4. posti, per la loro destinazione d'uso, all'aperto.

### Art. 9: Oggetto dell'assicurazione

---

Oggetto dell'assicurazione sono:

- a) i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai beni assicurati, verificatisi in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. Esclusioni;
- b) i maggiori costi sostenuti a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lett. a) del presente articolo, che abbiano richiesto:
  - l'utilizzo di impianti o apparecchi sostitutivi
  - l'applicazione di metodi di lavoro alternativi
  - prestazioni di servizi da terzi
  - spese supplementari per lavoro straordinarioin conseguenza della interruzione totale o parziale di funzionamento dei beni assicurati, e/o per la ricostruzione e la ricostituzione dei dati in essi contenuti;
- c) le spese sostenute per il rimpiazzo dei programmi ed istruzioni contenuti nei beni assicurati danneggiati, distrutti o sottratti;
- d) le spese sostenute a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lett. a) che precede:
  1. per trasportare, demolire e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
  2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rimpiazzo od alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno risarcibile e in aggiunta a questo;anche se causati da dolo o colpa grave di dipendenti, dirigenti, amministratori, preposti e operatori della Amministrazione.

Sono inoltre compresi i guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, della Amministrazione stessa o di terzi, così come quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze.

## **Art. 10: Risarcimenti - Limitazioni di garanzia – Scoperti e franchigie**

---

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, salvo quanto precisato al successivo art. Costituzione del premio e regolazione annuale, il valore complessivo assicurato per ciascuna partita.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

L'Amministrazione e' esonerata dalla identificazione dei singoli beni assicurati e del corrispondente valore unitario.

In caso di sinistro la presente polizza non interviene per quella parte di danno che viene risarcita (pur se con eventuali franchigie e/o scoperti) da eventuali altre coperture assicurative stipulate dalla Amministrazione con la Societa' a tutela del medesimo bene.

## **Art. 11: Acquisizione di nuovi beni**

---

La Societa' riterra' assicurati senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita a quella partita risultante dall'ultima appendice di regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intende assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazione ne ha dato comunicazione.

## **Art. 12: Deroga alla regola proporzionale**

---

In caso di sinistro la Societa' non applichera' la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro al netto dei nuovi beni di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale operera' in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le restanti partite di polizza sono assicurate senza applicazione della regola proporzionale.

## CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

---

### Art. 13: Esclusioni

---

La Società non risarcisce i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- c) conseguenti a esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da usura, logorio, corrosione, deperimento direttamente connessi all'uso del bene;
- e) per i quali deve rispondere il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- f) per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate;
- g) per montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
- h) attribuibili a difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza;
- i) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
- k) la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Amministrazione.

Inoltre:

- k) relativamente ai danni conseguenti a furto sono esclusi:
  - k/a) per i beni di cui al punto 1. dell'art. Beni assicurati, gli eventi verificatisi senza che l'autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili mediante:
    - ◇ scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, e/o lucernari
    - ◇ apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici
    - ◇ via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale
    - ◇ in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
  - k/b) per i beni di cui al punto 2., i casi in cui siano installati sul veicolo in parti dello stesso non protette da serratura;
  - k/c) per i beni di cui al punto 3., i casi in cui, trovandosi i beni in una delle situazioni previste alle precedenti lett. k/a e k/b, non si ravvisino le medesime modalità di esecuzione del reato;
- l) relativamente ai maggiori costi di cui alla lett. b) del precedente art. Oggetto dell'assicurazione, sono esclusi quelli dovuti a modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene assicurato sottratto, distrutto o danneggiato.

## **Art. 14: Denuncia dei sinistri**

---

La denuncia del sinistro verra' effettuata per iscritto alla Societa', per il tramite del broker, entro 10 giorni lavorativi dall'evento o da quanto l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterra' l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonche' la descrizione circostanziata delle cause che lo determinarono.

L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Societa'.

L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, ne fara' immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria trasmettendone copia alla Società unitamente alla denuncia del sinistro.

## **Art. 15: Determinazione del danno – Valore del bene**

---

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, e' determinato intendendo per tale:

1. per i danni di cui alla lett. a) del precedente art. Oggetto dell'assicurazione:
  - ◇ in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
  - ◇ in caso di danno totale:
    - per i beni con vetusta' non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetusta' se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori prestazioni,
    - negli altri casi, il valore del bene sara' determinato tenendo conto del grado di vetusta', dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso;
2. per i danni di cui alle lett. b), c) e d), le spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.

## **Art. 16: Modalita' per la liquidazione dell'indennizzo**

---

La Societa', ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilita' del danno e del relativo ammontare, provvedera' a sottoporre all'Amministrazione una proposta di liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della proposta.

Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Societa' all'Amministrazione entro i 60 giorni di cui al primo comma, ed in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

## **Art. 17: Procedure per la valutazione del danno – Controversie**

---

L'ammontare del danno e' determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Societa' e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza la Amministrazione.

Ciascun arbitro ha facolta' di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza pero' avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e meta' di quelle del terzo.

## **Art. 18: Coesistenza di altre assicurazioni**

---

In abbinamento a quanto previsto all'ultimo paragrafo dell'art. 10 viene precisato che, fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l'evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori diversi dalla Societa', essa sar  operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni, ossia per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Societa' la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Societa' rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **Art. 19: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede**

---

Il premio di polizza e' calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi indicati per ciascuna partita di polizza, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti dalla Amministrazione al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Amministrazione fornira' quindi alla Societa', entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati; qualora entro tale termine non pervenisse alcuna comunicazione, cio' verra' inteso dalla Societa' come assenza di variazioni intervenute nel periodo assicurativo trascorso.

Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all'art. Acquisizione di nuovi beni che precede, e alle quali pertanto non è attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfettariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

#### **Art. 20: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)**

---

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società'.

Compagnia ...	Quota ... % - Delegataria
Compagnia ...	Quota ... %
Compagnia ...	Quota ... %

#### **Art. 21: Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società', Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno	con il minimo di	Franchigia
Per ogni sinistro, se non e' di seguito diversamente previsto			500,00
Beni a impiego mobile, per danni da furto, rapina, estorsione, scippo	..	..	..
Beni all'aperto, per danni da furto, sabotaggio o vandalismo	..	..	..
Fenomeno elettrico, se non operano o non esistono idonei sistemi di protezione contro sovratensioni, interruzioni di alimentazione, disturbi elettrici	..	..	..
Atti di sabotaggio o terrorismo			
Terremoto, inondazione, alluvione, allagamento			
Maggiori costi			giorni 1

## CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Beni / Eventi	Somme assicurate	Aliquota promille	Premio imponibile
Beni posti all'interno	200.000,00	..	..
Beni su veicoli	15.000,00	..	..
Beni ad impiego mobile	15.000,00	..	..
Beni posti all'aperto	15.000,00	..	..
Maggiori costi	50.000,00	..	..
Ricostruzione dati	50.000,00	..	..
Demolizione e sgombero	50.000,00	..	..
Totale premio imponibile		euro	..
Imposte		euro	..
Premio lordo annuo		euro	..